



CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

DETERMINAZIONE

SETTORE LAVORI PUBBLICI

N. GENERALE 354 DEL 20/04/2021

OGGETTO:

**LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA
"BONAVENTURA DA PERAGA": DETERMINA A CONTRARRE.
CUP E42G20000050001 – CIG 8718469438.**

Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.12.2020 di approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (art. 151 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011);

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 237 del 30.12.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2021/2023 e Piano della Performance 2021;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Attestato, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 e dell'art. 6 del vigente "Codice di comportamento interno" del Comune di Vigonza, di cui alla delibera di G.C. n. 4 del 15/01/2014 (e succ. modifica delibera G.C. 48 del 9/4/2014), di non essere in una situazione di conflitto di interessi riguardo al presente provvedimento;

PREMESSO che:

Con determinazione n. 83 dell'1.02.2021, a seguito di esperimento di procedura aperta, sono stati affidati i servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola primaria "Bonaventura da Peraga" (CUP E42G20000050001 - CIG 84792198DE), al raggruppamento temporaneo tra professionisti, capogruppo Settanta7 Studio Associato con sede a Torino - Via Principessa Clotilde n. 3, c.f./p.i.: 10119920014, mandante Studio Perillo s.r.l. con sede a Palo del Colle (BA) - Via Cavour n. 4, c.f./p.i.: 08464820722 e successivo contratto d'appalto Rep. n. 2529/2021, sottoscritto in data 17.02.2021;

EVIDENZIATO che:

- il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso è pervenuto in data 14.04.2021 prot. n. 14355;
- il parere dei Vigili del Fuoco di Padova è pervenuto in data 06.04.2021 prot. n. 12857;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 in data 19.04.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola primaria "Bonaventura da Peraga" per l'importo complessivo di € 2.294.725,00, di cui € 1.771.454,08 per lavori, € 60.000,00 per oneri della sicurezza ed € 463.270,92 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

In data 19.04.2021 con prott. nn. 14857-14859, in atti dell'ente, sono stati sottoscritti dal Progettista e dal Responsabile Unico del Procedimento, ognuno per quanto di competenza, il rapporto conclusivo di verifica della progettazione e l'attestazione di validazione del progetto esecutivo;

RAVVISATA, quindi, la necessità di doversi provvedere all'indizione di apposita procedura di gara, finalizzata all'affidamento dei lavori in capo al progetto come più sopra richiamato;

EVIDENZIATO che l'intervento di cui trattasi è finanziato come segue:

- € 1.184.960,00 con contributo statale ai sensi del D.M. n. 175 del 10.03.2020,
- € 714.725,00 con contributo del G.S.E.,
- € 395.040,00 con alienazioni;

EVIDENZIATO, altresì, che, per effetto del contributo statale di cui sopra, pena la decadenza del contributo stesso, la proposta di aggiudicazione dell'appalto deve avvenire entro il 6 Maggio 2021;

ATTESO che il 20.04.2016, è entrato in vigore il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19.04.2016, che ha abrogato il D.Lgs. n. 163/2006 c.d. "Codice dei Contratti";

EVIDENZIATO che, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 ex art. 33, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Stazione Appaltante mediante la quale individuare l'esecutore del servizio, giusta convenzione con il Comune di Vigonza (PD) in data 20.01.2021 Rep. n. 0567;

DATO ATTO che il 12.09.2020 è entrata in vigore la Legge n. 120 di conversione del D.L. 16.07.2010, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*», il c.d. «Decreto Semplificazioni»;

ATTESO che la gara verrà gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, ex art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it>;

DATTO ATTO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020 stabilisce che le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante «*procedura negoziata*», senza bando, di cui all'art. 63 del predetto decreto n. 50/2016, previa consultazione di:

- almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo inferiore a 350.000,00 euro;
- almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a un milione di euro;
- almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATTO ATTO, altresì, di quanto segue:

- l'art. 1, comma 3, della L. n. 120/2020, prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le Stazioni Appaltanti procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le Stazioni Appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- l'art. 1, comma 4, della L. n. 120/2020, prevede che la Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la Stazione Appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 2, lett. b), della più volte citata L. n. 120/2020, prevede che la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, debba avvenire nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale

delle imprese invitate, e che gli operatori economici vengano individuati in base ad indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori economici esistenti;

CONSIDERATO, in merito all'aspetto della *«diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate»*, introdotto dalla normativa in parola in riferimento alla selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate in deroga allo scopo di facilitare gli investimenti nel contesto emergenziale, alla luce delle indicazioni operative contenute nel documento 20/239/CR5a/C4 della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 17.12.2020, quanto segue:

- l'art. 114 della Costituzione, suddivide l'Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato;
- l'appalto di cui al presente provvedimento può, a ragion veduta, ritenersi privo di interesse transfrontaliero sia per il suo ridotto valore rispetto alle soglie comunitarie, sia per la specificità dei lavori da eseguirsi che sono elementi sicuramente non idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri;
- in particolar modo, per un contratto come quello in parola, assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, nel senso che la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, assumendo una rilevanza essenziale sull'aumento dei costi per l'esecuzione, in quanto, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l'appaltatore, configurano un'idoneità operativa non competitiva rispetto a ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al fine di non eseguire le prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di personale in un contesto emergenziale complicato;
- la scelta delle imprese da invitare alla gara non può prescindere dalla valutazione dei seguenti aspetti:
 - caratteristiche del lavoro oggetto dell'appalto in parola;
 - importo dell'appalto;
 - luogo di esecuzione;
 - incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione;
 - esecuzione e la rendicontazione dei lavori a regola d'arte in modo da garantire l'erogazione del contributo da parte del G.S.E.;
 - assenza della rilevanza transfrontaliera del contratto di cui trattasi;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche dell'appalto oggetto del presente provvedimento:

- di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, come oggi derogato dall'art. 1, comma 2, lett. b), della L. n. 120/2020;
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del «prezzo più basso», ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 120/2020, con esclusione automatica dalla gara, ai

sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;

- di attribuire alla procedura di gara carattere di assoluta ed inderogabile urgenza in quanto, per effetto del contributo statale di cui sopra, pena la decadenza del contributo stesso, la proposta di aggiudicazione dell'appalto deve avvenire entro il 6 Maggio 2021;
- inoltre, per la più efficace e rapida attuazione dell'intervento sulla base della natura e del luogo ove debbono essere eseguiti i lavori in oggetto di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola le n. 30 (trenta) ditte, scelte tra quelle registrate alla piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla Centrale di Committenza ed in possesso della qualificazione nella categoria prevalente "OG1" per una classifica non inferiore alla III bis;
- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante / Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006), sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione su richiamata;
- di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, alla luce dell'interconnessione, dell'omogeneità e complessità delle lavorazioni oggetto di appalto che, in caso di suddivisione in lotti, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua esecuzione e del fatto che non vi è alcuna preclusione alla partecipazione alla gara da parte delle piccole/micro imprese;

ATTESO che:

- la Quinta Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza C-63/18, di data 26.09.2019, ha dichiarato: *«La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi»*;
- con la sentenza sopra riportata è stata dichiarata l'incompatibilità dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 con la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici, nella parte in cui stabilisce, in modo generale ed astratto, la possibilità di ricorrere al subappalto nei limiti di una percentuale fissa, pari al trenta per cento (ora, quaranta per cento in forza del decreto c.d. "sbloccacantieri");
- dalle argomentazioni della sentenza del 26.09.2019 della Corte di Giustizia, si ricava che, ad ogni modo, resta ferma la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di limitare il ricorso al subappalto nel contesto delle diverse procedure di affidamento, fornendo adeguata motivazione in relazione al *"settore economico interessato dall'appalto di cui trattasi, [d]alla natura dei lavori o [d]all'identità dei subappaltatori"*. La portata di tale pronuncia rileva anche in ambito provinciale dal momento in cui l'articolo 26 rubricato *"Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto"* della legge provinciale 09.03.2016, n. 2, al comma 1, ultimo periodo, rinvia all'articolo 105 del Codice dei Contratti pubblici

prevedendo che: “*Per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia*”. Le pronunce della Corte di Giustizia Europea hanno efficacia *ultra partes* e comportano l'obbligo, non solo per il giudice del rinvio, ma anche per la singola amministrazione di disapplicare il diritto interno in contrasto con il diritto europeo. La violazione dell'obbligo di disapplicazione della norma dichiarata non conforme alla disciplina europea espone l'amministrazione al rischio di responsabilità per i danni che ne possono derivare;

RITENUTO, pertanto, nelle more delle modifiche normative necessarie all'adeguamento della disciplina nazionale al diritto europeo, col presente bando in qualità di *lex specialis* di gara, è necessario disapplicare l'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui stabilisce che l'eventuale subappalto non può superare il 40% del contratto e, per quanto riguarda specificamente l'appalto di cui al presente provvedimento, al fine di garantire che l'attività principale oggetto di contratto venga svolta direttamente dall'operatore valutato nel corso della procedura di gara assicurando il livello qualitativo richiesto, di stabilire che l'eventuale subappalto potrà avvenire nei seguenti limiti specifici:

- relativamente alla categoria prevalente “OG1”: entro il limite del 40% del valore del contratto,
- relativamente alle categorie scorporabili “OS28” (impianti termici) ed “OS3” (impianti idrici): entro il limite del 100% del valore di ciascuna categoria;
- relativamente alla categoria scorporabile super specialistica “OS30” (impianti elettrici): entro il limite del 30% del suo valore come previsto dall'art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESO che per l'espletamento delle procedure di gara è dovuto un contributo da versare all'ANAC pari ad € 600,00;

RITENUTO di esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTI il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici” relativo a lavori, servizi e forniture” ed il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente alla data di adozione del presente provvedimento;

VISTO in particolare i disposti in capo all'art. 32, comma 2 e i combinati disposti degli artt. 95 e 97, rispettivamente commi 4 e 8;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.,

DETERMINA

1. LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non riportate;
2. DI AVVIARE, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza della scuola primaria "Bonaventura da Peraga" (CUP E42G20000050001 - CIG 8718469438);
3. DI STABILIRE, ai sensi ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 quanto segue:
 - Fine del contratto: riqualificare gli edifici scolastici di competenza del Comune;
 - Oggetto del contratto: lavori di costruzione di cui al CPV 452100-2;
 - Importi in appalto, I.V.A. esclusa: € 1.831.454,08, di cui € 1.771.454,08 per l'esecuzione dei lavori, € 60.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 463.270,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - Termine di esecuzione dei lavori: 445 (quattrocentoquarantacinque) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura pubblica, sottoscritta digitalmente dalle parti, da registrarsi in caso d'uso;
4. DI AGGIUDICARE l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della L. n. 120/2020 che deroga fino al 31.12.2021 l'art. 36, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016;
5. DI ADOTTARE, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del Minor Prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 120/2020 con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
6. DI ATTRIBUIRE alla procedura di gara carattere di assoluta ed inderogabile urgenza in quanto, per effetto del contributo statale di cui sopra, pena la decadenza del contributo stesso, la proposta di aggiudicazione dell'appalto deve avvenire entro il 6 Maggio 2021;
7. DI INVITARE, al fine di garantire la più efficace e rapida attuazione dell'intervento, alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola le n. 30 (trenta) ditte scelte tra quelle iscritte alla piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla Centrale di Committenza, sulla base della loro operatività ed in possesso di adeguata qualificazione in termini di possesso di attestazione SOA;
8. DI NON RENDERE pubblico l'elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016;
9. DI GARANTIRE ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa del progetto esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito;

10. DI DARE ATTO che viene garantito il principio di rotazione degli inviti;
11. DI STABILIRE di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni meglio descritte in premessa;
12. DI INCARICARE la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006), sulla base della convenzione in precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto;
13. DI STABILIRE, nelle more delle modifiche normative necessarie all'adeguamento della disciplina nazionale al diritto europeo e per quanto meglio descritto in premessa:
- di disapplicare l'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui stabilisce che l'eventuale subappalto non può superare il 40% del contratto;
 - al fine di garantire che l'attività principale oggetto di contratto venga svolta direttamente dall'operatore valutato nel corso della procedura di gara assicurando il livello qualitativo richiesto, di stabilire che l'eventuale subappalto potrà avvenire nei seguenti limiti specifici:
 - relativamente alla categoria prevalente "OG1": entro il limite del 40% del valore del contratto;
 - relativamente alle categorie scorporabili "OS28" (impianti termici) ed "OS3" (impianti idrici): entro il limite del 100% del valore di ciascuna categoria;
 - relativamente alla categoria scorporabile super specialistica "OS30" (impianti elettrici): entro il limite del 30% del suo valore come previsto dall'art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
14. DI ACCERTARE al Bilancio di previsione 2021/2023 - Anno 2021 la somma di € 714.725,00, Cap. n. 40200.01.001 Voce "Trasferimenti straordinari di capitali dallo Stato";
15. DI IMPEGNARE al Bilancio di previsione 2021/2023 - Anno 2021 la somma di € 714.725,00, Cap. n. 04022.02.0119 Voce "Scuola primaria Peraga - opere di adeguamento e messa in sicurezza con trasferimento da GSE", di confermare le somme di € 395.040,00 all'impegno n. 62947 del Cap. n. 04022.02.0110 Voce "Scuola primaria Peraga - opere di adeguamento e messa in sicurezza con alienazioni", € 1.183.431,59 agli impegni nn. 62434-62435-62436-62946 del Cap. n. 04022.02.0109 Voce "Scuola primaria Peraga - opere di adeguamento e messa in sicurezza con trasferimento Stato";
16. DI RICONOSCERE, a seguito del nuovo importo dei lavori a base d'asta, € 31.734,53 - Oneri Assistenziali e Fiscali compresi, per l'adeguamento dell'incarico, al raggruppamento temporaneo tra professionisti capogruppo Settanta7 Studio Associato con sede a Torino - Via Principessa Clotilde n. 3, c.f./p.i.: 10119920014, mandante Studio Perillo s.r.l. con sede a Palo del Colle (BA) - Via Cavour n. 4, c.f./p.i.: 08464820722, giusto contratto d'appalto Rep. n. 2529 sottoscritto in data 17.02.2021 e quindi integrando della somma di € 31.734,53

il sub impegno n. 63356 del Cap. n. 04022.02.0109 Voce: “Scuola primaria Peraga - opere di adeguamento e messa in sicurezza con trasferimento Stato”;

17. DI RICONOSCERE, a seguito del nuovo importo dei lavori a base d'asta, € 31.734,53 - Oneri Assistenziali e Fiscali compresi, per l'adeguamento dell'incarico, al raggruppamento temporaneo tra professionisti capogruppo Settanta7 Studio Associato con sede a Torino - Via Principessa Clotilde n. 3, c.f./p.i.: 10119920014, mandante Studio Perillo s.r.l. con sede a Palo del Colle (BA) - Via Cavour n. 4, c.f./p.i.: 08464820722, giusto contratto d'appalto Rep. n. 2529 sottoscritto in data 17.02.2021 e quindi integrando della somma di € 31.734,53 il sub impegno n. 63356 del Cap. n. 04022.02.0109 Voce: “Scuola primaria Peraga - opere di adeguamento e messa in sicurezza con trasferimento Stato”;

18. DI SOTTOIMPEGNARE la somma di € 600,00 al Cap. n. 04022.02.0109 Voce: “Scuola primaria Peraga - opere di adeguamento e messa in sicurezza con trasferimento Stato”, Bilancio 2021/2023 - Anno 2021 (Imp. n. 62946);

19. DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Paolo Baracco;

20. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di esecutività.



CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

OGGETTO:

**LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA
SCUOLA PRIMARIA "BONAVENTURA DA PERAGA": DETERMINA
A CONTRARRE.
CUP E42G20000050001 – CIG 8718469438.**

La presente Determinazione viene così sottoscritta e la sottoscrizione equivale al parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento dei controlli interni:

L'ISTRUTTORE Simionato Francesca	LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA Paolo Baracco / INFOCERT SPA Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
--	---